RELAZIONE TECNICA

TITOLO I
Disposizioni in materia fiscale
CAPO I
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Articolo. 1 ***(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)***

Per stimare le entrate conseguenti alla presente definizione agevolata vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

La stima è riferita ai processi verbali di constatazione riferiti a periodi d'imposta cha vanno dal 2013 al 2018[1], con violazioni sostanziali che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano collegati ad un atto di accertamento.

In relazione alle annualità contenute in detti processi verbali, risultano contestate violazioni riferite alle seguenti imposte:

Maggiore imposta constatata IVA	Rilievi imposte dirette	Ritenute
8	30	1

**Importi espressi in miliardi di euro*

Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla definizione delle violazioni rilevate con processi verbali di constatazione, il valore complessivo delle imposte corrispondenti ai rilievi constatati pari a 15 miliardi di euro è stato calcolato nel seguente modo:

- con riferimento alla maggiore imposta constatata ai fini Iva e ritenute, gli importi indicati nella tabella si riferiscono alla effettiva imposta constatata nei processi verbali;
- con riferimento ai rilievi imposte dirette, considerato che riguardano sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, è stata applicata un'aliquota unica del 20% sul totale dei rilievi al fine di quantificare l'imposta corrispondente potenzialmente definibile.

Dall'analisi effettuata sugli atti di accertamento "ordinari" ai fini delle imposte dirette, IRAP e Iva[2], emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza.

Considerate le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, la percentuale da applicare ai 15 miliardi di euro d'imposta può essere stimata al 4% determinando così un incasso pari a 600 milioni di euro, come da tabella 1).

---

[1] Periodi d'imposta per i quali non sono scaduti ancora i termini per l'azione accertatrice.

[2] Esclusi quindi gli accertamenti 41-*bis* "automatizzati" e gli accertamenti tributi indiretti diversi dall'Iva.

Tabella 1

Imposta definibile	Indice di definizione	Stima degli incassi da definizione
15.000	4%	600

**Importi espressi in milioni di euro*

Si ritiene che la facoltà data al contribuente di definire i rilievi contenuti nei processi verbali di constatazione senza versare le sanzioni e gli interessi possa sostituire ampiamente la definizione degli stessi rilievi mediante l'utilizzo del ravvedimento operoso previsto dall'articolo1, commi 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che ha modificato l'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Pertanto, considerato che nel 2017 sono stati riscossi 260 milioni di euro da ravvedimento operoso effettuato dai contribuenti che hanno scelto di avvalersi dell'istituto a seguito di un'attività istruttoria esterna svolta nei loro confronti, le maggiori entrate stimate a seguito della presente disposizione risultano pari circa 340 milioni di euro (600 – 260 =340), come indicato nella tabella 2).

Tabella 2

Stima degli incassi da definizione a)	Stima incassi da ravvedimento operoso b)	Maggiori entrate stimate a) – b)
600	260	340

**Importi espressi in milioni di euro*

Inoltre, si è considerata la distribuzione dei versamenti per cassa prevedendo che il maggiore importo da riscuotere, pari a 340 milioni di euro, venga distribuito nei cinque anni previsti per la rateazione, con rate trimestrali, come indicato nella tabella 3).

Tabella 3

Rate trimestrali	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi	51	68	68	68	68	17	340

**Importi espressi in milioni di euro*

Relativamente ai contributi previdenziali, la disposizione comporta un maggior gettito di difficile quantificazione che comporta il miglioramento del fabbisogno INPS. Essendo complessa la quantificazione di detto maggior gettito, si ritiene prudenzialmente di non scontare effetti.

Articolo. 2 ***(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)***

Per stimare le entrate conseguenti alla presente definizione agevolata vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
La stima è riferita agli atti di accertamento[3] che, alla data del 30 settembre 2018, sono potenzialmente ancora definibili tramite gli ordinari istituti di definizione agevolata non impugnati ed ancora impugnabili e non affidati all'agente della riscossione.
Per detti atti è stata complessivamente accertata una maggiore imposta pari a 8,2 miliardi di euro con le relative sanzioni pari a 8,7 miliardi di euro.
Al fine di determinare l'importo complessivamente riscuotibile, è stato calcolato il rapporto percentuale tra la maggiore imposta accertata per gli atti definiti in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e la maggiore imposta accertata totale per gli atti che risultano definiti mediante acquiescenza negli anni 2016 e 2017, risultante pari mediamente al 4%.
Applicando la predetta media percentuale sulla maggiore imposta accertata, l'importo riscuotibile è di 326 milioni di euro di imposta accertata e di 117 milioni di euro di sanzioni calcolate applicando la predetta percentuale del 4% alla complessive sanzioni accertate e riducendole ad 1/3 ai sensi del citato articolo15, per un totale di circa 443 milioni di euro.
Si può stimare che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame possa essere ragionevolmente aumentata al 6%, considerando le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, che applicata agli 8,2 miliardi di maggiore imposta accertata, consente di stimare in circa 490 milioni di euro l'imposta riscuotibile, come indicato nella tabella seguente.

MIA Totale	Indice di definizione	Stima degli incassi da definizione
8.200	6%	490

**Importi espressi in milioni di euro*

Pertanto, la norma non comporta significativi impatti finanziari, posto che si può stimare un gettito di 490 milioni di euro che va ampiamente a sostituire quello ordinario come sopra indicato.

Articoli 3 e 4 (Definizione agevolata dei carichi e stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati ad agenti della riscossione)

1. **Premessa**

L'impianto dell'ipotesi di nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione *ter*) è sostanzialmente simile a quanto previsto per le precedenti

[3] Accertamenti ordinari II.DD., IVA e IRAP, accertamenti 41-*bis* "automatizzati" e accertamenti tributi indiretti diversi dall'Iva.

edizioni delle definizioni agevolate, di cui all'articolo 6 del DL n. 193/2016 e all'articolo 1 del decreto-legge n.148/2017.

Analogamente a quanto previsto per le citate precedenti edizioni delle definizioni agevolate i contribuenti potranno estinguere i loro debiti corrispondendo:

- le somme affidate a titolo di "capitale" e di interessi "di ritardata iscrizione a ruolo";
- gli importi maturati a favore dell'Agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle predette somme;
- gli importi relativi al rimborso delle spese per le procedure esecutive (se presenti) e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento agevolato, pertanto, consente l'estinzione dei debiti residui affidati all'Agente della riscossione senza dover corrispondere:

- le somme affidate a titolo di sanzione;
- gli interessi di mora (di cui all'articolo 30, comma 1, DPR n. 602/1973);
- le sanzioni e le somme aggiuntive (di cui all'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999).

Per le cartelle di pagamento riferite alle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, il contribuente può estinguere il debito senza corrispondere le maggiorazioni previste dall'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, oltre agli eventuali interessi di mora successivamente maturati.

Così come previsto dalle precedenti edizioni rimangono esclusi da questa nuova possibilità di definizione agevolata i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti (ad es. somme affidate all'Agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei conti, le somme affidate per il recupero di Aiuti di Stato ec.) il cui valore complessivo, rispetto al valore dell'intero magazzino dei crediti non riscossi, è comunque residuale.

I termini di pagamento delle somme dovute per estinguere il debito oggetto della richiesta di adesione alla nuova misura ipotizzata è stato esteso in un lasso temporale di cinque anni (a fronte di un periodo assai più breve previsto dalle precedenti analoghe misure) con un tasso di interesse molto ridotto rispetto a quello previsto dall'articolo 21 del DPR n. 602/1973 applicato alle precedenti definizioni agevolate previste dal decreto-legge n. 193/2016 e dal decreto-legge n. 148/2017.

Infine, la misura in argomento, dispone l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La stima di impatto sul gettito derivante dall'introduzione delle nuove misure ha considerato i seguenti aspetti:

1. estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati dal 1°ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 nonché nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti residui riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 che non hanno aderito alla definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis);
2. differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017;
3. stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e relativi effetti sulla quantificazione degli incassi derivanti dalla definizione agevolata;

4. effetti sulla riscossione ordinaria conseguenti al complesso dei nuovi interventi in argomento.

2. **Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti i riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 DL n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis)**

La stima del gettito atteso, riferito ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/ 2017 e per i quali è prevista per i contribuenti una nuova possibilità[4] di pagamento in via agevolata, nonché di quelli affidati nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 (esclusi dall'ambito applicativo dei precedenti istituti di definizione agevolata), è stata effettuata attraverso una valutazione del differente *appeal* tra la nuova misura agevolativa e le precedenti, derivante dalla maggior dilazione dei termini di pagamento delle somme dovute (pagamento delle somme dovute in 5 anni anziché secondo le scadenze molto più ravvicinate previste dalle precedenti rottamazioni).

Nello specifico, attraverso una analisi della maggior disponibilità finanziaria correlata alla maggiore dilazione dei pagamenti prevista della nuova misura agevolativa, si stima un maggior *appeal* di circa il 70% rispetto a quello registrato per la definizione agevolata del decreto-legge n. 193/2016.

Applicando tale differenziale ai tassi di pagamento registrati nella rottamazione di cui al decreto-legge n.193/2016 la cui consuntivazione finale volge ormai al termine (l'ultima rata è scaduta il 30 settembre 2018) è stato possibile stimare i tassi attesi per la nuova misura agevolativa differenziati in base alla vetustà di iscrizione a ruolo.

Analisi su Rottamazione DL 193/2016 *Importi in milioni di euro*	**Ruoli Ultimo Anno**	**Ruoli Anno prec**	**Ruoli 2 Anno prec**	**Ruoli Anni antecedenti**
Carico Residuo contabile al 31.12.2016 al netto di sospensioni e soggetti falliti, deceduti e società cessate	56,6	54,0	51,3	392,3
Riscossioni a titolo di Definizioni Agevolata DL n. 193/2016 (previsione dopo incasso 5a e ultima rata)	2,1	1,4	1,1	3,6
Tasso di pagamento Def.Age. DL n. 193/2016	3,68%	2,60%	2,24%	0,92%
Maggiore *appeal* Nuova rottamazione vs Def.Age. DL n. 193/2016	70%	70%	70%	70%
Stima tasso di pagamento per Rottamazione-ter su ruoli affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	**6,25%**	**4,42%**	**3,81%**	**1,56%**

[4] Si tratta di carichi già rientranti nel perimetro temporale di riferimento delle precedenti misure agevolative di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017

Applicando i tassi di pagamento sopra determinati al valore dei carichi affidati a tutto il 31 dicembre 2017, il gettito complessivamente atteso dall'introduzione della nuova misura, relativamente ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, **può essere stimato in 11.100 milioni di euro.**

Stima gettito Rottamazione Ter *Importi in milioni di euro*	**Ruoli Anno prec (2017)**	**Ruoli 2 Anno prec (2016)**	**Ruoli Anni antecedenti**	**TOTALE**
Forecast Carico Residuo contabile affidato dal 01.01.2000 al 31.12.2017 al netto di soggetti falliti, deceduti, società cessate e sospensioni (comprese quelle su carichi interessati da piani di definzione agevolata DL n. 148/2017)	49.590	42.906	466.620	559.116
Stima tasso di pagamento Rottamazione ter	4,42%	3,81%	1,56%	1,99%
Gettito Atteso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	**2.192**	**1.633**	**7.275**	**11.100**

Importi in milioni di euro

Ripartendo in 5 anni a partire dal 2019 il gettito atteso dall'estensione della rottamazione-*ter* ai ruoli affidati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e dalla nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti i riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017(c.d. rottamazione bis) risulta il seguente:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**TOTALE**
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	0	**11.100**

3. Differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017

Di seguito, è rappresentata la previsione tendenziale della riscossione da definizione agevolata dell'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, complessivamente pari a 3.913 milioni di euro, determinata come somma degli incassi già registrati a tutto il 20 settembre 2018 e di quelli stimati sulle rate con scadenze future applicando una percentuale di pagamento pari al 45% (il tasso di

pagamento nella prima rottamazione è stato pari al 46,3%, confermato dal 45,1% di pagamento registrato sulla prima rata con scadenza 31 luglio 2018 della seconda rottamazione[5]) al valore del "gettito teorico" rinveniente dai piani di pagamento inviati ai contribuenti.

Importi in milioni di euro	Rata 31/07 (piani in rata unica)	Rata 31/07 (piani rateali)	Rata 30/09	Rata 31/10 (piani in rata unica)	Rata 31/10 (piani rateali)	Rata 30/11 (piani rateali)	**totale Scadenze 2018**	Rata 28/02/2019	**Rottamazione-bis**
Gettito Teorico Definizione Agevolata DL 148/2017 in base ai piani di pagamento inviati	124	435	435	333	2.848	2.735	**6.910**	1.672	**8.582**
Riscossioni attese considerando un tasso di propensione al pagamento pari al 45% (per la rata di luglio è stato indicato il valore già riscosso)	107	196	196	150	1.281	1.231	**3.161**	752	**3.913**
Riscossioni già registrate al 20/09/2018 attribuite alle singole scadenze	107	196	17	50	77	25	**472**	13	**484**
Previsione riscossione su rate a scadere			179	100	1.204	1.206	**2.689**	740	**3.429**

Ipotizzando che le riscossioni attese si concretizzino secondo le scadenze previste, il valore della previsione di riscossione sulle rate a scadere è, pertanto, pari a circa 1.483 milioni per le rate di settembre e ottobre, 1.206 milioni per la rata di novembre e 740 milioni nel 2019 per la rata di febbraio.

Importi in milioni di euro	**Consuntivo al 20/09/2018**	**Preconsuntivo Rate 30/09/2018 e 31/10/2018**	**Preconsuntivo Rata 31/11/2018**	**Preconsuntivo rata 28/02/2019**	**Totale**
Riscossione tendenziale da rottamazione-bis	484	1.483	1.206	740	**3.913**

[5] Per i carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 le rate previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017 sono massimo cinque, di uguale importo, scadenti nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2017 e febbraio 2019. Per i carichi affidati dal 2000 al 2016 le rate sono massimo tre, la prima a ottobre 2018 (40%) la seconda a novembre 2018 (40%) e la terza a febbraio 2019 (20%).

Ciò premesso, la quantificazione dell'impatto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la rottamazione dell'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, fermo restando l'obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è stata stimata sulla base dei seguenti presupposti:

- maggiore dilazione dei pagamenti di tutte le somme ancora dovute per la rottamazione-bis, dopo il pagamento della rata di ottobre;
- incremento della propensione al pagamento, derivante dalla possibilità di dilazionare il debito residuo, dopo il pagamento delle rate di ottobre e precedenti, secondo un nuovo piano di pagamento con rate semestrali (o trimestrali) in 5 anni.

Partendo dal "gettito teorico" della rottamazione-bis e considerando un tasso di pagamento pari al 70% anziché del 45% (incremento forfettario per apprezzare la possibilità di ottenere sulle somme residue un piano di pagamento largamente più esteso), è possibile stimare **in 821 milioni di euro** il maggior gettito 2018 derivante dall'incremento del tasso di propensione al pagamento dovuto alla possibilità di rateizzare in 10 rate semestrali il pagamento delle somme residue ed **in 3.048 milioni di euro**, il valore della riscossione attesa che confluirà nella rottamazione-ter secondo le nuove scadenze di pagamento (ovvero 1.890 previsti per la rata di novembre e 1.158 per la rata di febbraio 2019).

Importi in milioni di euro	Rata 30/09	Rata 31/10 (piani in rata unica)	Rata 31/10 (piani rateali)	Rata 30/11 (piani rateali)	**Rate a scadere 2018**	Rata 28/02/2019
Gettito Teorico Definizione Agevolata DL n. 148/2017 in base ai piani di pagamento inviati	435	333	2.848	2.735	**6.351**	1.672
Riscossioni attese considerando un tasso di propensione al pagamento incrementato al 70% per i piani rateali (45% per i piani in rata unica)	304	150	1.993	1.915	**4.363**	1.170
Riscossioni già registrate al 20/09/2018 attribuite alle singole scadenze	17	50	77	25	**169**	13
Previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 70%	288	100	1.916	1.890	**4.194**	1.158

Precedente previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 45%	179	100	1.204	1.206	**2.689**	740
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	109	0	712	0	**821**	0
Riscossione attesa che si stima confluisca secondo il nuovo piano rateale a cinque anni	0	0	0	1.890	**1.890**	1.158

L'impatto netto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017, fermo restando l'obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è pertanto determinato:

- dal minor incasso della rata di novembre 2018 e della rata di febbraio 2019, rispettivamente pari a 1.206 milioni e 740 milioni come sopra determinato (previsione con propensione al pagamento del 45% delle somme dovute) e dal maggiore incasso atteso sulle rate fino ad ottobre 2018 stimato in 821 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2019, dal gettito atteso di 3.048 milioni di euro che confluirà in nuovi piani di pagamento in 5 anni.

Importi in milioni di euro	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTALE**
Perdita Gettito piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	-1.206	-740	0	0	0	0	-1.946
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	821
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	3.048
Impatto netto differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento rottamazione bis	**-385**	**-130**	**610**	**610**	**610**	**610**	**1.923**

4. **Stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.**

La previsione dello stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, è stata valutata in primo luogo in termini di impatto sul gettito atteso già stimato ai precedenti paragrafi.
Prendendo a riferimento i dati delle riscossioni attualmente consuntivate per la definizione agevolata prevista dall'articolo6 del decreto-legge 193/2016, si rileva che circa il 3,5 % del volume complessivamente riscosso è relativo a carichi di importo fino a 1000 euro, affidati dagli enti creditori oltre 8 anni prima della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di adesione alla predetta misura.
Tale percentuale può ritenersi congrua per determinare gli effetti dell'annullamento sulle previsioni di gettito riconducibile ai debiti oggetto di stralcio ed è stata pertanto applicata:

- alla stima del gettito atteso dalla rottamazione-ter per carichi affidati fino al 31/12/2017, pari a 11.100 milioni di euro;
- alla stima del maggior gettito per l'incremento atteso del tasso di propensione al pagamento sulle rate fino ad ottobre 2018, pari a 821 milioni di euro;
- alla stima del valore della riscossione attesa su carichi già oggetto di definizione agevolata dell'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, che confluirà nella rottamazione-ter secondo le nuove scadenze di pagamento, pari a 3.048 milioni di euro.

Il minor gettito, rispetto a quanto stimato in precedenza, risulta pari a **524 milioni**.
Importi in milioni di euro

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	**11.100**
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	**3.048**
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	**821**
Sub-totali voci precedenti	*821*	*2.830*	*2.830*	*2.830*	*2.830*	*2.830*	***14.969***
Perdita gettito atteso da Rottamazione-ter per "stralcio" carichi residui fino a 1.000 euro affidati fino al 2010 (applicazione del 3,5%)	**-29**	**-99**	**-99**	**-99**	**-99**	**-99**	**-524**

Quanto al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dal 2000 al 2010, in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, si specifica che le stesse trovano già copertura negli

stanziamenti effettuati in occasione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 684 e 685 della legge n. 190/2014[6]. Per ciò che attiene alle spese riferite agli stessi carichi, maturate successivamente, le medesime sono richieste annualmente a ciascun singolo ente creditore ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, per il relativo rimborso anno per anno. Ciò non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

5. Impatti su riscossione ordinaria

Rispetto alla previsione della riscossione ordinaria già stimata a legislazione vigente, che considera un trend costante di affidamenti di nuovi carichi da parte degli enti impositori rispetto al dato storico dell'ultimo triennio, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateazioni di pagamento.

Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione, calcolate su base storico-statistica, alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione-ter al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 32% dell'importo complessivamente dovuto.

È stato, inoltre, considerato un ulteriore aspetto: la possibilità di accedere ad un piano rateale in 5 anni, beneficiando al contempo dello sconto previsto dalla definizione agevolata, rappresenta un elemento di forte discontinuità rispetto all'andamento delle curve di riscossione ordinaria, che ormai recepiscono il fenomeno delle rateazioni che dal 2008 contribuiscono per circa il 50% all'importo incassato in via ordinaria.

Ciò premesso, considerando che il ricrearsi di un consistente flusso di riscossioni derivante dalle "ordinarie" rateazioni che verranno concesse su carichi affidati all'Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2018 necessiterà di almeno un triennio, la flessione della riscossione ordinaria determinata è stata incrementata prudenzialmente del 30% nel 2019, del 20% nel 2020 e del 10% nel 2021.

Tuttavia, la contestuale introduzione dell'annullamento dei carichi residui di importo fino a 1.000 euro affidati fino al 31 dicembre 2010 permetterà di concentrare le risorse a disposizione dell'Agente della riscossione sulle quote più recenti o comunque di importo maggiormente rilevante, compensando parzialmente l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria derivante dai nuovi interventi di legge.

---

[6] Articolo 1, comma 684. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

Comma 685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

Le quote oggetto di annullamento, infatti, pur rappresentando in termini di importo una porzione residuale del magazzino ancora da riscuotere e con un grado medio di recuperabilità ormai remoto, sono numericamente rilevanti e, sotto il profilo gestionale, necessitano del medesimo impegno rispetto a quelle più recenti o comunque di importo maggiore per la gestione delle ordinarie attività di recupero (es. interruzione dei termini prescrizionali attraverso la notifica di nuovi atti esattoriali, gestione di eventuali contenziosi).

Gli incrementi applicati alla flessione della riscossione ordinaria, comunque prudenzialmente determinati per quanto illustrato in precedenza, sono stati contenuti al 20% nel 2019, al 15% nel 2020 ed al 10% nel 2021 per apprezzare il recupero di efficacia derivante dalla possibilità di concentrare le risorse nelle attività riscossione di quote più recenti o comunque più rilevanti, la cui prospettiva di incasso risulta maggiore.

Flessione riscossione ordinaria	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTALE**
Ruoli 2017	-577	-401	-305	-225	-180	-153	-127	-66	-22	**-2.057**
Ruoli 2016	-312	-238	-184	-134	-114	-95	-49	-16	0	**-1.143**
Ruoli 2015 e precedenti	-1.105	-859	-658	-509	-422	-220	-73	0	0	**-3.845**
Totale	**-1.994**	**-1.498**	**-1.147**	**-868**	**-716**	**-467**	**-250**	**-83**	**-22**	**-7.045**

Importi in milioni di euro

6. Riepilogo impatti nuova misura agevolativa

Di seguito, sono riepilogati gli impatti complessivamente attesi sulla riscossione, rispetto ai dati previsionali stimati nelle Relazioni tecniche di accompagnamento al decreto-legge n. 193/206 e decreto-legge n. 148/2017 e aggiornati sulla base delle evidenze disponibili.

importi in milioni di euro	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Riscossione ordinaria tendenziale (2018: *forecast* su dati consuntivati al 31/08/2018, 2019-2021: modello previsionale, 2022-2027 stabile su livello 2021)	6.100	8.223	8.313	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345
Riscossione da Definizione agevolata DL 193/2016 (conferma dati previsionali)	1.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riscossione da Definizione agevolata DL 148/2017 (Stimato sulla base del valore delle domande effettivamente presentate entro il 15/5 e propensione al pagamento pari a circa il 45% delle adesioni)	3.173	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsione riscossione a legislazione vigente	**10.983**	**8.963**	**8.313**	**8.345**	**8.345**	**8.345**	**8.345**	**8.345**	**8.345**	**8.345**

Di cui

ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)	*6.139*	*4.995*	*4.646*	*4.692*	*4.692*	*4.692*	*4.692*	*4.692*	*4.692*	*4.692*
INPS	*3.116*	*2.390*	*2.228*	*2.229*	*2.229*	*2.229*	*2.229*	*2.229*	*2.229*	*2.229*
INAIL	*128*	*188*	*180*	*184*	*184*	*184*	*184*	*184*	*184*	*184*
ALTRI ENTI	*1.600*	*1.390*	*1.259*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
importi in milioni di euro										
Gettito atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	0	0	0	0
Perdita gettito piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	-1.206	-740	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gettito atteso Rottamazione-ter per carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	0	0	0	0
Impatto "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010 su gettito atteso da Rottamazione-ter	-29	-99	-99	-99	-99	-99	0	0	0	0
Flessione riscossione ordinaria per introduzione Rottamazione-Ter e "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010	0	-1.994	-1.498	-1.147	-868	-716	-467	-250	-83	-22

Riscossione attesa con interventi normativi	**10.569**	**8.960**	**9.546**	**9.929**	**10.208**	**10.360**	**7.878**	**8.095**	**8.262**	**8.323**

Di cui

ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)	*5.907*	*4.993*	*5.334*	*5.582*	*5.739*	*5.825*	*4.429*	*4.552*	*4.646*	*4.680*
INPS	*2.998*	*2.389*	*2.559*	*2.652*	*2.727*	*2.767*	*2.104*	*2.163*	*2.207*	*2.223*
INAIL	*123*	*188*	*207*	*219*	*226*	*229*	*174*	*179*	*183*	*184*
ALTRI ENTI	*1.541*	*1.390*	*1.446*	*1.476*	*1.516*	*1.539*	*1.171*	*1.201*	*1.226*	*1.236*

importi in milioni di euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Riscossione Attesa con interventi vs Riscossione a legislazione vigente	**-414**	**-3**	**1.233**	**1.584**	**1.863**	**2.015**	**-467**	**-250**	**-83**	**-22**
Di cui										
ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)	*-232*	*-2*	*688*	*890*	*1.047*	*1.133*	*-263*	*-140*	*-46*	*-12*
INPS	*-118*	*-1*	*331*	*423*	*498*	*538*	*-125*	*-66*	*-22*	*-6*
INAIL	*-5*	*0*	*27*	*35*	*42*	*45*	*-10*	*-5*	*-1*	*0*
ALTRI ENTI	*-59*	*0*	*187*	*236*	*276*	*299*	*-69*	*-39*	*-14*	*-4*

Articolo 5 ***(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)***

La norma incentiva anche i debitori di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto all'importazione a regolarizzare la propria posizione debitoria agevolando così la riscossione ed il successivo versamento dei primi all'Erario europeo - fatta salva la trattenuta all'erario nazionale degli importi pari al 20% dei dazi versati come previsto dalla normativa unionale di settore- e all'Erario nazionale, per quanto concerne l'IVA all'importazione.

L'ammontare delle risorse proprie tradizionali dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 è pari a 540.782.024,00 euro mentre l'ammontare dell'IVA all'importazione è di 827.772.601,00 euro.

A motivo dell'incisivo sistema sanzionatorio amministrativo doganale, previsto dal DPR n. 43/73, si ritiene verosimile un'elevata soglia di adesione al pagamento dei tributi in questione (dazi ed IVA all'importazione). Si ipotizzano, a tal fine, le possibili entrate erariali unionali e nazionali derivanti da una adesione totale o parziale della platea dei debitori alla definizione agevolata.

Tenuto conto della mancanza di precedenti storici relativi ad analoghe disposizioni di definizione dei ruoli per dazi ed IVA all'importazione, si ritiene prudenziale considerare, almeno in questa fase iniziale, una percentuale di adesione intorno al 20%.

Adesione 20%

IVA 165.554.520 + DAZI [108.156.405=>80% = 86.525.124(erario UE) e 20%= 21.631.281 (erario nazionale)] = **187.185.801 euro all'erario nazionale** (come da prospetto che segue):

Anno 2019	20%	Euro 37.437.160
Anno 2020	20%	Euro 37.437.160
Anno 2021	20%	Euro 37.437.160
Anno 2022	20%	Euro 37.437.160
Anno 2023	20%	Euro 37.437.160

A fronte di tali entrate, conseguenti all'introduzione della nuova misura agevolativa, si genererà una flessione di entrate ordinarie di valore nettamente inferiore alla stima di adesione al 20%, ciò in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa sarebbero

stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l'ordinaria attività di recupero.
Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 30% dell'importo complessivamente dovuto.

La flessione attesa prevista risulta essere la seguente:

Anno 2019	Euro 16.670.390
Anno 2020	Euro 13.252.875
Anno 2021	Euro 11.088.078
Anno 2022	Euro 9.168.857
Anno 2023	Euro 5.576.417

Nel prospetto che segue vengono riportati, per il periodo 2019-2023, gli importi netti a vantaggio dell'Erario nazionale, come risultanti dalle differenze tra le entrate risultanti dall'adesione al 20 % e la flessione della riscossione ordinaria.

Prospetto di riepilogo

Annualità	Adesione al 20%	Flessione riscossione	Differenza
Anno 2019	Euro 37.437.160	Euro 16.670.390	20.766.770
Anno 2020	Euro 37.437.160	Euro 13.252.875	24.184.285
Anno 2021	Euro 37.437.160	Euro 11.088.078	26.349.082
Anno 2022	Euro 37.437.160	Euro 9.168.857	28.268.303
Anno 2023	Euro 37.437.160	Euro 5.576.417	31.860.743
Totale	Euro **187.185.801**	Euro **55.756.617**	**131.429.183**

Articolo 6 (*Definizione agevolata delle controversie tributarie*).
Si utilizza un metodo analogo a quello impiegato per la definizione delle controversie tributarie di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per stimare le entrate conseguenti alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
Occorre preliminarmente effettuare una previsione del tasso di adesione alla presente definizione da parte dei contribuenti.
La relazione tecnica di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 individuò, come tasso di adesione prevalente di riferimento, una percentuale del 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo. Questo dato può costituire un riferimento orientativo attendibile anche per la nuova definizione agevolata, considerato fra l'altro la predetta stima del 2,5% è stata nei fatti poi ampiamente confermata e superata in sede di applicazione all'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017.
Si ritiene opportuno non applicare un tasso superiore per le seguenti considerazioni:

i. la presente definizione agevolata è relativamente più favorevole di quella di all'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 ma interviene poco dopo quest'ultima e quindi su controversie già interessate di recente da una definizione agevolata;
ii. attualmente l'ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle controversie pendenti. Questa considerazione trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l'Agenzia delle entrate che ora più dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011.

La MIAC non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è di oltre 25 miliardi di euro. Applicando il predetto tasso del 2,5%, si può stimare un incasso di 625 milioni, dal quale vanno detratte IRAP e addizionali all'IRPEF spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente dell'8%. Le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni, che si possono arrotondare per difetto a 500 milioni di euro.

Si precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene con anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Più specificamente va considerato che buona parte del gettito aggiuntivo stimato è riferito a controversie con esito sfavorevole all'Agenzia delle entrate non definitivo e, quindi, a controversie pendenti in secondo grado o in cassazione che non possono essere oggetto attualmente di riscossione in pendenza del giudizio; in tale ultima ipotesi, l'attivazione della riscossione è legata ad una tempistica piuttosto lunga, che presuppone il deposito di una nuova pronuncia che ribalti l'esito della precedente in favore della parte pubblica. Al riguardo, si evidenzia che il processo tributario può avere una durata anche superiore ai dieci anni, in particolare se prosegue in Cassazione che, attualmente, è il grado di giudizio di maggiore durata media.

Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni da attività di controllo previste ordinariamente.

Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma che prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo. Si prevede che i pagamenti avverranno in maniera assolutamente prevalente con pagamenti rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione; conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio 2019-2024, secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

Rate trimestrali	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	**20**
Importi	75	100	100	100	100	25	**500**

Articolo 7 ***(Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti).***

La norma prevede la possibilità per le società e le associazioni dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di regolarizzare, con versamento volontario, i periodi d'imposta previsti dalla disposizione in materia di dichiarazione integrativa speciale e di definire in via agevolata gli atti di accertamento e delle liti pendenti.

In particolare, la disposizione prevede che i predetti soggetti:

a) possano avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo;

b) in presenza di avvisi di accertamento possano procedere alla definizione agevolata riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate e dell'ammontare degli interessi;

c) possano procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con il versamento volontario del:

1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa, e non ancora definitiva, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa, e non ancora definitiva, alla data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione alle predette lettere b) e c), la disposizione prevede, inoltre, una preclusione generale alla possibilità di regolarizzazione nelle ipotesi in cui l'ammontare delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP.

Allo scopo di quantificare gli effetti sul gettito dell'entrata in vigore della disposizione, si rappresenta che il criterio utilizzato è stato quello di considerare, ai fini della stima, singolarmente gli impatti derivanti dalle misure contenute nell'articolato e di sommarne poi gli effetti.

A) Definizione degli avvisi di accertamento

Sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate si è proceduto all'estrazione degli atti di accertamento ordinari che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano impugnati ed ancora impugnabili e non affidati all'agente della riscossione.

La platea di soggetti presa a riferimento è stata individuata sulla base della natura giuridica, (quali le associazioni riconosciute e non, nonché le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) e del codice attività del soggetto accertato, a prescindere dalla relativa iscrizione al registro del CONI.

E' stata quantificata la maggiore imposta accertata pari a 25 milioni di euro con le relative sanzioni pari a 21 milioni di euro.

Agli importi sono state applicate, rispettivamente, le riduzioni del 50% e del 5% previste dalla norma e, al fine di determinare l'importo complessivamente riscuotibile dalla definizione agevolata degli atti, è stato applicato l'indice di propensione alla definizione del 6%.

	Aliquota	Importo
Maggiori imposte accertare ridotte al 50%	50%	12.532.861,50
Sanzioni ridotte al 5%	5%	1.051.525,90
TOTALE		**13.584.387,40**

Considerando le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, la stima è pari a circa 815 mila euro.

TOTALE	INDICE DI PROPENSIONE ALLA DEFINIZIONE	STIMA INCASSI
13.584.387,40	**6%**	**815.000**

B) **Liti pendenti**

In relazione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, sono previste le seguenti riduzioni:

a) 40% per cento del valore della lite e del 5% per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

RICORSI PENDENTI	CTP	CTR	CASSAZIONE
NUMERO RICORSI	807	731	183
IMPORTO ACCERTATO	76.156.010	93.601.968	41.168.485

		RIDUZIONE		INDICE DI DEFINIZIONE	STIMA
CTP	76.156.010	40%	30.462.404	2,5%	**761.560**
CTR	93.601.968	50%	46.800.984	2,5%	**1.170.024**
CASSAZIONE	41.168.485	50%	20.584.242	2,5%	**514.606**
TOTALE					**2.446.190**

Sulla base delle suesposte assunzioni, si stima che gli effetti finanziari annessi all'entrata in vigore della presente disposizioni siano non superiori a circa 3 mln di euro che prudenzialmente si potranno accertare a consuntivo.
Occorre altresì evidenziare che i predetti effetti finanziari sono riconducibili a fattispecie che hanno concorso alla stima degli effetti finanziari delle nuove norme sulla definizione agevolata degli atti di accertamento (che prudenzialmente non è stata stimata in termini di maggior gettito) e delle controversie tributarie. A tale ultimo riguardo, l'importo di 2.446.190 di euro riferito alle liti pendenti non incide sulla stima della nuova norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti per effetto degli arrotondamenti prudenziali considerati nella relativa relazione tecnica.
Non essendo possibile effettuare una stima precisa degli effetti finanziari riferiti alla quota parte degli accertamenti e del valore delle liti inferiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, si ritiene non opportuno annettere il potenziale maggior gettito sopra stimato all'entrata in vigore della disposizione.

Articolo 8 ***(Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)***

La norma reca disposizioni per la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni (testo unico delle accise). Sono esclusi dalla definizione i debiti dovuti in esecuzione di sentenze passate in giudicato.
La norma stabilisce che la definizione agevolata è effettuata con il versamento di un importo pari al 5 per cento dell'imposta dovuta e non versata e che non sono dovuti né interessi, né sanzioni.
L'ammontare dei debiti in questione, determinato in base a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, relativi al periodo 2014 (anno di introduzione dell'imposta) al 30 settembre 2018) sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Quantità dichiarata (ml)	Imposta totale dichiarata (€)	Imposta totale dovuta (€)	Imposta versata (€)	Imposta da versare (€)
2014	-	132.112	132.112	95.762	36.350
2015	42.473.612	7.461.257	15.849.275	5.181.296	10.667.979
2016	201.752.934	16.432.957	77.592.439	3.355.725	74.236.714
2017	262.925.764	4.759.116	103.141.823	4.109.845	99.031.978
2018 (dati al 30/9)	21.082.508	8.374.673	8.372.788	5.777.664	2.595.124
TOT	**528.234.818**	**37.160.114**	**205.088.437**	**18.520.292**	**186.568.145**

I dati si riferiscono ai prodotti contenenti nicotina, atteso che per gli altri le relative norme impositive sono state sospese in esecuzione di decisioni del Tar Lazio fino alle sentenze del

medesimo giudice intervenute in data 30 luglio 2018, con le quali è stata dichiarata, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017, la legittimità di dette norme.
Per la quasi totalità degli atti impositivi relativi alle imposte non versate sulle immissioni in consumo di prodotti contenenti nicotina, sono stati proposti gravami innanzi alla giustizia tributaria. Ipotizzando, anche alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017 e di recenti decisioni del giudice tributario, l'esito favorevole di detti gravami, le minori entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dalla norma in esame, sarebbe pari a circa € 177 milioni, come risulta dalla seguente tabella:

ANNO	Imposta da versare (€)	aliquota definizione agevolata	Imposta da definizione agevolata (€)	minore imposta riscossa (€)
2014	36.350	0,05	1.818	34.532
2015	10.667.979	0,05	533.399	10.134.580
2016	74.236.714	0,05	3.711.836	70.524.878
2017	99.031.978	0,05	4.951.599	94.080.379
2018 (dati al 30/9)	2.595.124	0,05	129.756	2.465.368
TOT	186.568.145	0,05	9.328.408	177.239.737

Articolo 9 ***(Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale)***
La disposizione disciplina l'istituto della dichiarazione integrativa speciale che ha il fine di stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate.
La disposizione consente di integrare, nei limiti di cui ai commi 1 e 2, le dichiarazioni fiscali già presentate e si ritiene che alla stessa possano annettersi effetti positivi sul gettito tributario. La disposizione in esame è neutrale per il bilancio dello Stato, in quanto le maggiori entrate a consuntivo derivanti dalla stessa confluiranno nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al momento prudenzialmente non si quantificano tali effetti.
Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza dell'eventuale maggior gettito derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale da iscrivere per gli esercizi futuri al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

CAPO II

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Articolo 10 *(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)*
La disposizione prevede la non applicazione delle sanzioni per coloro che emettono (e trasmettono) con ritardo la fattura elettronica, a condizione che il ritardo non impedisca di computare l'operazione nella liquidazione corretta. In caso di slittamento alla liquidazione del periodo successivo, la sanzione è comunque ridotta al 20%.
La disposizione non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Articolo 11 *(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)*
La disposizione consente un termine di 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione per l'emissione della fattura, con necessità di indicare nel documento la data di effettuazione per il caso in cui i due momenti non coincidano. L'efficacia della norma è rinviata al 1° luglio 2019 per consentire alle *software house* le modifiche ai programmi che si rendessero necessarie.
La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Articolo 12 *(Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse)*
La disposizione consente un termine più ampio per la registrazione delle fatture emesse.
La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Articolo 13 *(Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti)*
La disposizione abroga la numerazione progressiva delle fatture prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Articolo 14 *(Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA)*
La modifica all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 100 è finalizzata a stabilire che il cessionario può anticipare la detrazione al periodo di liquidazione in cui si è verificata l'esigibilità, se riceve la fattura in tempo utile.
La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Articolo 15 *(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)*
La disposizione, nel prevedere la soppressione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti non residenti identificati in Italia, allinea il dato normativo al provvedimento di autorizzazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018.
La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Articolo 16 *(Giustizia tributaria digitale)*
Le disposizioni contenute nei **commi 1, 2, 3 e 4** disciplinano l'obbligatorietà del processo tributario telematico. In particolare, con il nuovo articolo 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dalle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si prevede

che la notifica e il deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie avvengano esclusivamente con modalità telematiche. Tale disposizione si applica per i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal 1° giugno 2019.
L'introduzione dell'obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti determina, presso ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale, l'immediata e quasi totale eliminazione del deposito cartaceo della documentazione riferita alle nuove controversie. Solo per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza essere assistiti da un difensore abilitato, in relazione all'esiguità del valore della lite (fino a 3 mila euro), l'utilizzo delle procedure informatiche risulta essere facoltativo.
Conseguentemente, per effetto delle procedure di scarto degli atti d'archivio poste in essere dalle segreterie delle Commissioni tributarie alle scadenze prefissate dalla normativa di settore, si potrà ottenere la progressiva, stabile e consistente riduzione degli archivi cartacei e degli spazi degli immobili che attualmente sono utilizzati per la conservazione dei documenti processuali e, quindi, la riduzione dei relativi costi.
Inoltre, alla strutturale riduzione di tutti i costi relativi agli archivi delle Commissioni tributarie connessi con la gestione e la custodia fisica degli atti processuali cartacei, si associa un recupero di produttività correlato, a regime, al personale di segreteria attualmente destinato alla gestione degli archivi che potrà, invece, essere utilizzato per il supporto all'attività giurisdizionale.
In base all'andamento del contenzioso negli anni 2015-2017, come rilevabile dalle Relazioni annuali sullo stato del contenzioso pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, è possibile stimare in circa 233.000 i nuovi ricorsi ed appelli che saranno depositati annualmente presso le Commissioni tributarie con modalità telematica da parte dei difensori professionisti e degli enti impositori.
A ciò si aggiunge il totale azzeramento del trasferimento materiale dei fascicoli cartacei dalle Commissioni tributarie provinciali alle Commissioni tributarie regionali di rispettiva afferenza territoriale e dei relativi costi di spedizione, laddove la sentenza di primo grado risulti essere stata oggetto di appello. Al riguardo, si precisa che le Commissioni tributarie provinciali movimentano annualmente circa 68 mila fascicoli processuali verso la sede del capoluogo di regione utilizzando i servizi di corriere presenti sul mercato.
Il risparmio derivante dall'introduzione dell'obbligatorietà del processo telematico sarà determinabile solo a consuntivo e pertanto, al momento, alla norma non vengono associati effetti finanziari.
L'introduzione del nuovo articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992 previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è correlata all'esigenza di attribuire al difensore la qualità di pubblico ufficiale laddove lo stesso dichiari conformi agli originali gli atti di cui è in possesso o li abbia prelevati dal fascicolo informatico al fine di effettuarne la notifica e il deposito. Tale disposizione è già presente nelle norme relative ai processi telematici civili e amministrativi. Si ricorda che nell'ambito del processo telematico tributario è già consentito il prelievo di copie semplici di atti presenti nel fascicolo informatico in esenzione dei diritti di copia, i cui importi sono fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2011. Con riguardo al rilascio di copie autentiche per il ricorso in Cassazione, dalla relazione annuale sullo stato del Contenzioso tributario del 2017, si evince che circa 11.000 sono i ricorsi presentati presso la Suprema Corte; tale ricorso deve essere corredato da una copia autentica della sentenza della Commissione tributaria regionale oggetto di impugnativa.
Pertanto, applicando il costo medio di 15 euro per ogni copia autentica alle 11.000 richieste di sentenze di secondo grado oggetto di impugnativa in Cassazione, si ritiene che la disposizione in esame comporti una **minore entrata pari a circa 165.000 euro annui**.
Il **comma 4** introduce l'udienza a distanza rimandando ad un decreto ministeriale di definizione delle regole tecnico - operative per consentire la partecipazione a detta udienza, la conservazione della visione delle relative immagini e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza.

Alle spese necessarie per assicurare i collegamenti audiovisivi si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento delle finanze per la realizzazione del Piano tecnico di automazione.
All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

CAPO III
Altre disposizioni fiscali

Articolo 17 (*Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi*)
In Italia, il *gap* dell'IVA può essere ripartito nelle seguenti componenti: i) l'evasione da omessa fatturazione, ovvero la c.d. "evasione con consenso" tra acquirenti e fornitori circa l'importo da fatturare; ii) l'evasione da omessa dichiarazione, ovvero la c.d. "evasione senza consenso"; iii) l'evasione da omesso versamento; iv) false compensazioni e frodi.
Incidere con norme specifiche sul contrasto all'evasione da omessa fatturazione è complicato. Quest'ultima è, infatti, basata sul "consenso" tra gli operatori economici, che si accordano per non fatturare l'IVA, e che quindi risultano difficilmente tracciabili e accertabili. Per contrastare l'evasione derivante da omesso versamento o da omessa dichiarazione sono state, invece, adottate negli ultimi anni dal Governo specifiche misure che hanno contribuito a ridurre il *gap* dell'IVA. In particolare, l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, per tutte le operazioni commerciali con soggetti IVA (B2B) e consumatori finali (B2C), permette all'Amministrazione tributaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute fra operatori, consentendo controlli tempestivi e automatici della coerenza fra l'IVA dichiarata e quella versata.
La strategia di organica riduzione del gap IVA fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti e da una conseguente retroazione da parte dell'Agenzia, costituisce un deterrente per contrastare il fenomeno dell'evasione derivante dalle transazioni B2C, non incluse nell'ambito di applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria.
Inoltre, occorre evidenziare che, attualmente, è già prevista: i) la facoltà di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati dai commercianti al dettaglio per i quali oggi vengono emessi scontrini e ricevute (decorrenza 1° gennaio 2017); ii) l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici (decorrenza 1° aprile 2017); iii) l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (decorrenza 1° luglio 2018) .
Ovviamente, la combinazione sinergica degli strumenti adottati non azzererà il fenomeno, sia perché esiste una categoria di contribuenti che è restia a rispondere agli stimoli alla *compliance*, sia perché, a seguito dell'innovazione normativa, parte della platea potrebbe tendere a modificare i propri comportamenti orientandosi verso altre forme di evasione.
Nel solco della generale strategia di contrasto all'evasione, la proposta normativa in oggetto prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 633 del 1972. Gli effetti benèfici di tale norma deriverebbero da:
i) un effetto deterrente sui contribuenti, che, consapevoli del fatto che l'Amministrazione fiscale ha a disposizione in modo tempestivo le informazioni sui corrispettivi, tendono ad orientarsi verso un comportamento più adempiente (quantificazione *vending machine*);

ii) la possibilità di porre in essere campagne di stimolo della *compliance* (le cosiddette comunicazioni "cambia verso") mirate alle transazioni B2C;

iii) maggiore efficienza dei controlli, indotta da una campagna di selezione dei contribuenti basata sulle risultanze delle informazioni disponibili negli archivi informatici dell'Agenzia e che in precedenza potevano essere ottenute solo tramite verifiche nella sede di esercizio del contribuente.

Al fine di effettuare una stima del potenziale aumento di gettito derivante dall'effetto deterrente (punto i)), si stima che l'introduzione della trasmissione telematica possa indurre un incremento di dichiarazione dei corrispettivi compreso tra l'1,1% e il 4,5%.

Il primo dato si ottiene sulla base di una valutazione *ex-post* basata sul confronto del *trend* delle dichiarazioni annuali IVA, nel periodo d'imposta compreso tra il 2016 e il 2017, tra due gruppi interessati, con tempistiche diverse, dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici: i soggetti che hanno cominciato ad inviare telematicamente i dati relativi alle vendite tramite distributori automatici (DA), a partire da aprile 2017 (gruppo A) ovvero da gennaio 2018 (gruppo B), entrambi appartenenti alla attività economica "commercio per mezzo di distributori automatici" (ATECO 47.99.20). Ci si attende che un effetto positivo derivante dall'adempimento telematico si manifesti con un variazione di volumi dichiarati nei due anni superiore per il gruppo A, per i quali il provvedimento ha favorito un'"emersione" delle operazioni, rispetto a quelli del gruppo B, che non hanno ancora modificato le modalità di comunicazione. In effetti, il confronto in termini di volume di affari evidenzia una variazione percentuale del 6,67% per il gruppo A, a fronte di una variazione del 5,57% per il gruppo B. Questo risultato evidenzia un effetto positivo derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 1,1 punti percentuali.

Per quanto concerne il secondo dato, e al fine di verificare la robustezza di quanto ottenuto, l'analisi aggregata appena descritta è stata affiancata da un approccio di tipo micro, applicato agli stessi gruppi di contribuenti. Con questo metodo si è voluto verificare se la valutazione del fenomeno sia stata condizionata da pochi soggetti, di dimensioni relativamente grandi, in grado di influenzare la dinamica dell'intero gruppo. Si è quindi considerata la distribuzione "micro" delle variazioni percentuali di volume di affari tra gli anni d'imposta 2016 e 2017 calcolate per ciascun contribuente. Si è riscontrata una variazione percentuale mediana di 5.5 punti per i soggetti di tipo B e di 10 punti per i soggetti di tipo A. Questo risultato, ancora più netto del precedente, evidenzia un effetto positivo derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 4,5 punti percentuali.

Per la quantificazione del provvedimento proposto, si assume che si verifichi un incremento della *compliance* del 2,8%, pari al valore medio degli effetti positivi evidenziati dalle analisi effettuate.

Dal quadro VT della dichiarazione IVA, si osserva che le operazioni imponibili B2C dei soli soggetti con volume d'affari inferiore a 5 milioni di euro, e con l'esclusione degli esercenti arti e professioni che non sarebbero toccati dalla norma in questione (in quanto già interessati dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica), ammontano a 242,6 miliardi di euro, a cui corrisponde un ammontare di IVA di 35 miliardi. Applicando alle cessioni il tasso di incremento di *compliance* stimato del 2,8% si ottiene una stima del gettito IVA aggiuntivo di 981 milioni di euro. A valle del recupero dell'IVA, è lecito attendersi anche un recupero delle imposte dirette, stimato in ragione di 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata. L'extra gettito imputabile alle imposte dirette è, quindi, pari a 284 milioni di euro.

L'ulteriore effetto incrementale deriva dalla possibilità di porre in essere campagne di stimolo della *compliance* (le cosiddette comunicazioni "cambia verso") mirate alle transazioni B2C (punto ii)).

Dall'esperienza maturata sulle comunicazioni IVA sulle transazioni B2B si osserva che annualmente sono state inviate ai contribuenti circa 314.000 comunicazioni. Considerando che la platea delle partite IVA che effettua prevalentemente scambi B2C, con l'esclusione dei professionisti, è circa il 45% di quelle che operano B2B, si prevede che il set informativo che l'Agenzia acquisirà con l'introduzione della norma consentirà di inviare almeno 142.000 comunicazioni. Considerando la pretesa media potenziale che potrebbero avere le lettere alla luce degli effettivi tassi di risposta registrati, si prevede un extra gettito di IVA di 122,6 milioni di IVA. Sulla base dell'esperienza storica si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette quantificato, prudenzialmente, nel 29% dell'extra gettito IVA, ovvero nel caso concreto pari a 35,4 milioni, per un totale di 158 milioni di euro (122,6 milioni di IVA e 35,4 milioni di IIDD).

Infine, l'analisi del rischio effettuata per elaborare le lettere di compliance costituisce anche la fase istruttoria di selezione per i contribuenti che non regolarizzano la propria posizione né forniscono giustificativi alle anomalie segnalate (punto iii)). Tale sinergia garantisce un efficientamento dell'*iter* istruttorio da parte degli uffici e un miglioramento dell'efficacia dell'attività accertativa, che, anch'esso produce effetti positivi sia sull'IVA sia sulle IIDD. Tale impatto è quantificabile in 257 milioni di euro (di cui 199,4 milioni di IVA e 57,6 milioni di IIDD).

La proposta normativa prevede l'introduzione graduale dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi: a partire dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro e a partire dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Dal quadro VT della dichiarazione IVA, si osserva che il numero di soggetti che effettuano transazioni nei confronti di consumatori finali (B2C) è pari a 2,598 milioni, dei quali 1,732 milioni operano solo con scontrini e ricevute e non sono interessati dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica. Di quest'ultimi, sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, desunti dall'archivio RADAR, il 15% ha un volume d'affari superiore a 400 mila euro (0.261 milioni).

Il 15% dei soggetti con volume d'affari superiore a 4000 mila euro fattura circa il 70% dell'intera platea considerata. Pertanto, l'introduzione graduale dell'obbligo comporta, nel 2019, un recupero di gettito derivante dall'effetto di deterrenza inferiore del 30% rispetto a quello complessivamente stimato (ovvero 673 milioni di euro di IVA e 195 milioni di euro di imposte dirette); viceversa, i recuperi di gettito derivanti dallo stimolo della *compliance* e dall'efficientamento dell'*iter* istruttorio, essendo calcolati solamente con riferimento alla platea delle piccole imprese, si riducono, nel 2019, al 15% di quanto stimato precedentemente (ovvero, rispettivamente, 24 milioni di euro e 39 milioni di euro). Soltanto a partire dal 2020 si considerano gli effetti complessivi in termini di maggior gettito IVA e, per competenza, delle imposte dirette.

La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari positivi in termini di recupero di gettito, per cassa:

Cassa Effetti finanziari in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022	2023
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della *tax compliance* e tempestività informazioni	336,5	1.051,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli	0	114,8	199,4	199,4	199,4
Effetti sulle imposte dirette	0	171,5	520,3	406,7	376,6
Totale maggior gettito da recupero evasione	**336,5**	**1.337,90**	**1.823,30**	**1.709,70**	**1.679,50**

Alla norma è associato un credito d'imposta forfettario pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, la sostituzione o l'adeguamento dei misuratori fiscali. A fronte di una spesa per l'acquisto o la sostituzione del misuratore fiscale pari a 500 euro è riconosciuto, nell'anno d'imposta in cui tale spesa è stata sostenuta, un credito d'imposta pari a 250 euro; a fronte di una spesa per l'adeguamento del misuratore fiscale pari a 100 euro è riconosciuto un credito d'imposta pari a 50 euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del riconoscimento del credito d'imposta, sulla base di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, i soggetti coinvolti dalla proposta normativa che operano mediante scontrini (1,157 milioni di soggetti) dispongono di 1,57 misuratori fiscali, dei quali, si stima che il 97% dovranno essere adeguati (1,525 milioni, dei quali 0,230 milioni in possesso di soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro), mentre il 3% (0,047 milioni, dei quali 0,007 milioni in possesso di soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro) dovranno essere sostituiti. Inoltre, i restanti 0,575 milioni di soggetti (dei quali 0,092 milioni di soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro) coinvolti dalla disposizione normativa che attualmente operano solo mediante ricevute dovranno dotarsi di nuovi misuratori fiscali.

Il credito d'imposta riconosciuto all'intera platea di soggetti coinvolti è, quindi, pari a 231,8 milioni di euro [50 euro x 1,525 milioni + 250 euro x 0,622 milioni], dei quali 36,3 milioni [50 euro x 0,230 + 250 euro x 0.099 milioni] relativi a soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro, che beneficeranno del credito d'imposta nel 2019.

La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari negativi, per cassa, derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta:

Cassa Effetti finanziari in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022	2023
Credito d'imposta	-36,3	-195,5			
Effetti sulle imposte dirette	0	17,8	88,5	-41,7	0
Totale maggiori oneri	**-36,3**	**-177,7**	**88,5**	**-41,7**	**0**

La misura complessivamente comporta gli effetti finanziari di cassa riportati nella tabella che segue:

	2019	2020	2021	2022	2023
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della *tax compliance* e tempestività informazioni	336,5	1.051,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli	0	114,8	199,4	199,4	199,4
Effetti sulle imposte dirette	0	171,5	520,3	406,7	376,6
Totale maggior gettito da recupero evasione	**336,5**	**1.337,90**	**1.823,30**	**1.709,70**	**1.679,50**
Credito d'imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali	-36,3	-177,7	88,5	-41,7	0
Effetto netto della misura	**300,3**	**1.160,20**	**1.911,80**	**1.668,00**	**1.679,50**

Articolo 18 (*Rinvio lotteria dei corrispettivi)*

Il comma 1 dell'articolo in esame fissa al 1° gennaio 2020 la data a decorrere dalla quale i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Alla disposizione in esame prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi sul gettito, analogamente a quanto avvenuto in occasione della Legge 232 del 2016, che – al comma 540 – ha previsto la partecipazione all'estrazione sopra specificata a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 2 reca oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni a decorrere dal 2021, che corrispondono alla spesa necessaria per l'attività amministrativa di gestione della lotteria e per l'attribuzione dei premi ai vincitori.

Articolo 19 *(Disposizioni in materia di accisa)*

Commi 1 e 2

Il comma 2, lettera a) della norma in esame, prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sia abrogato.
Contestualmente, con il comma 1 della norma in esame, sono introdotti al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile, rendendo di fatto definitivo il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-*bis*, comma 2.
Tale regime transitorio, con riferimento alla produzione combinata di energia elettrica e calore, stabiliva che, ai fini della determinazione dei quantitativi di combustibile da ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica, si applicassero i consumi specifici individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%.
Viene, conseguentemente, superato quanto disposto al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise per effetto dell'abrogato comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16/2012, che prevedeva l'individuazione di coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e di calore utile mediante adozione di un decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.
Stante la mancata adozione del decreto in parola, quanto previsto dall'originario comma 1 dell'articolo 3- del decreto-legge n. 16/2012 non ha trovato attuazione.
Infine il comma 2, lettera b) della norma in esame prevede la proroga di 11 mesi, dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, del termine fissato dal comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16/2012 per il succitato regime transitorio. Da tale proroga consegue che, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore utile, continuino ad applicarsi, fino al 30 novembre 2018, i consumi specifici individuati per la sola produzione di energia elettrica con la delibera n. 16 del 1998 ridotti del 12%.
Si specifica che, per quanto riguarda il gasolio e i gas di petrolio liquefatti, non espressamente menzionati nella suddetta delibera, i relativi consumi specifici sono indicati nel Telescritto del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, datato 05/06/1998, nel quale viene spiegato che essi sono stati ricavati a partire dal valore del coefficiente dell'olio combustibile ATZ riportato nella delibera 16 del 1998. I consumi specifici del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti così ottenuti sono stati riportati anche nella nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 62488 del 31/05/2012, allorquando anche per essi è stata prevista la riduzione del 12% in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile.
Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile introdotti al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise con la norma in esame sono uguali a quelli già individuati dal comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16/2012 per tutti gli operatori diversi dall'ENEL, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica disposizione normativa.
In proposito, si precisa che i consumi specifici dei predetti combustibili introdotti dalla norma in esame per l'ENEL, con l'eccezione del gas naturale, sono maggiori di quelli già individuati dal comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16/2012. Considerato che, sulla base dei dati comunicati da ENEL, le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione, a tale modifica del coefficiente applicato non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente, il consumo specifico indicato nella norma in esame conferma la prassi introdotta dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane 32D del 5 agosto 2008, che assimila, sotto il profilo fiscale, gli oli vegetali agli oli combustibili densi BTZ. Conseguentemente, anche all'introduzione di un consumo specifico per gli oli vegetali non modificati chimicamente, non si ascrivono effetti finanziari.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato in precedenza, all'introduzione della norma in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 3

La norma prevede che, all'articolo 19, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, siano soppresse le parole: *"da adottare entro il 30 novembre 2018"*. In particolare, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui si dispone, a decorrere dal primo gennaio 2019, l'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti, per coprire gli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, potrà essere adottato anche nel mese di dicembre 2018.
Sotto il profilo strettamente finanziario, dall'introduzione del comma in esame non deriva alcun effetto sul gettito erariale.

Articolo 20 (*Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi*)

Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito dalla legge n. 49 del 2016 e, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 91 del 2018, convertito dalla legge n. 108 del 2018), in base alla normativa attualmente vigente, non può accedere al Gruppo IVA per carenza del requisito del vincolo finanziario.
Infatti, nel caso del Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) non esiste un soggetto che eserciti un controllo, diretto o indiretto, "su base partecipativa" ma esiste un soggetto (la partecipata dalle BCC-CR) che esercita un controllo *ex contractu* sulle partecipanti (le BCC-CR, appunto).
Al fine di valutare gli effetti della modifica che può far accedere anche i GBC alla normativa del Gruppo IVA, si è proceduto nel modo seguente.
Sono stati estratti, dalle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, i Codici Fiscali delle BCC e dalle relative dichiarazioni IVA sono stati evidenziati i costi indetraibili (circa 1,2 miliardi di euro).
Si è assunto che circa il 30% di tali costi rappresenti il totale dei servizi forniti da soggetti appartenenti al gruppo ed applicando ad essi l'aliquota IVA tipici dei servizi (22%) si perviene ad un ammontare di imposta pari a circa 79,4 mln di euro.
Per ricostruire gli acquisti dei soggetti appartenenti al gruppo è stata utilizzata la stessa proporzione esistente tra gli acquisti e le cessioni utilizzati nella relazione tecnica per la Legge di Bilancio 2017 relativa al gruppo IVA bancario (3100/5500 mln) e con lo stesso procedimento (valore utilizzato 30%) ed applicando l'aliquota IVA del 22%, si è determinata l'IVA che diviene indetraibile (44,8 mln).
L'effetto complessivo è di circa -35 milioni di euro.
Gli effetti di cassa, a partire dal 2019, sono stati calcolati applicando un'aliquota ai fini delle imposte dirette pari al 24% ed un'aliquota IRAP pari al 4,97%.

	2019	2020	2021	2022
IVA	-34,7	-34,7	-34,7	-34,7
IRES/IRPEF	0,0	14,6	8,3	8,3
IRAP	0,0	3,2	1,7	1,7
TOTALE	**-34,7**	**-16,9**	**-24,7**	**-24,7**

in milioni di euro

TITOLO II
Disposizioni finanziarie urgenti

Articolo 21 ***(Ferrovie dello Stato)***

La disposizione, al **comma 1**, autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Al **comma 2** autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comportano oneri per 640 milioni di euro per l'anno 2018, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 22 ***(Fondo garanzia e FSC)***

La disposizione assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo di 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, già destinate al predetto Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 47 e, per la rimanente quota, ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 23 ***(Autotrasporto)***

La disposizione al **comma 1** incrementa di 26,4 milioni di euro, per il 2018, lo stanziamento per le agevolazioni che rientrano nel quadro delle politiche a sostegno dell'autotrasporto e consistono nella deduzione forfettaria delle spese non documentate, concretizzandosi in risorse finanziarie a favore delle imprese di trasporto meno strutturate che appartengono, essenzialmente, al settore artigiano.

L'onere recato da tale disposizione è pari a 26,4 milioni nel 2018. La copertura è assicurata per 10,4 milioni di euro mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per 16 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2), da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, versate nel 2018, sono acquisite nel predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello Stato.

Al **comma 2** è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, in relazione

all'articolo 9, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti sui c/c n° 211390 e n° 211389 accesi presso BNL SpA.

Articolo 24 ***(Missioni internazionali di pace)***

La disposizione si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che, con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono state finanziate le missioni fino al 30 settembre 2018.
Il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2018 è pari ad euro 1.419 milioni. Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articola 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sono pari ad euro 1.014 milioni a cui vanno aggiunte le somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi dello stato di previsione del Ministero della Difesa con la legge n. 111 del 28 settembre 2018, concernente *"Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018"* pari a 275 milioni di euro. Pertanto, l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 130 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 25 (*Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)*
Non sono previsti costi aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziate dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Il comma 3 del citato articolo 22-bis prevede già uno specifico stanziamento per gli anni 2018 e 2019. In particolare, l'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente, la modifica normativa non ha bisogno dello stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, atteso che l'intervento potrà essere autorizzato nel limite dei 100 milioni di euro già disponibili. La stipula dell'accordo in sede ministeriale ha la funzione di monitorare l'impegno di spesa.
L'importo totale delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli interventi già concordati nell'anno 2018 è pari ad 39.203.479,744 di euro. Residuano, pertanto, 60 milioni di euro per l'anno 2018, cui si aggiungono i 100 milioni di euro già stanziati per l'anno 2019.

Articolo 26 ***(Disposizioni finanziarie)***
Il **comma 1** incrementa di 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
Il **comma 2** incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023, il Fondo

per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica

Il **comma 3** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, comma 4, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, pari a 1.323.000.000 euro per l'anno 2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno 2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si provvede:

a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati nella misura di 35 milioni di euro per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite nel limite di 70 milioni di euro, definitivamente all'erario. Si prevede, inoltre, che i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongano negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

f) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

h) quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

i) quanto a 16,614 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

l) quanto a 300 milioni per l'anno 2018 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;

m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell'indebitamento netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A..

Il **comma 4** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui

regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. [illegible] ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 OTT. 2018

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE														
			Capo I - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale														
1			Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione	e	t		51,00	68,00	68,00		51,00	68,00	68,00		51,00	68,00	68,00
3 e 4			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione -ter) e annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro per i carichi affidati dal 2000 al 2010- Quota Erario	e	t					-191,30	-1,70	567,50	734,20	-191,30	-1,70	567,50	734,20
3 e 4			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione - ter) e annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro per i carichi affidati dal 2000 al 2010- Quota Erario	e	ext					-40,70	-0,30	120,50	155,80	-40,70	-0,30	120,50	155,80
3 e 4			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione - ter) e annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro per i carichi affidati dal 2000 al 2010- Quota INPS	e	co					-118,00	-1,00	331,00	423,00	-118,00	-1,00	331,00	423,00
3 e 4			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione - ter) e annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro per i carichi affidati dal 2000 al 2010- Quota INPS	s	c	118,00	1,00	-331,00	-423,00								
3 e 4			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione - ter) e annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro per i carichi affidati dal 2000 al 2010- Quota INAIL	e	co					-5,00	0,00	27,00	35,00	-5,00	0,00	27,00	35,00
5			Definzione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea	e	t						33,69	33,69	33,69		33,69	33,69	33,69
5			Definzione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea	e	ext						3,74	3,74	3,74		3,74	3,74	3,74
5			Flessione riscossione ordinaria per ruoli dazi e IVA all'importazione	e	ext						-16,67	-13,25	-11,09		-16,67	-13,25	-11,09
6			Liti pendenti	e	t		75,00	100,00	100,00		75,00	100,00	100,00		75,00	100,00	100,00
8			Definizione agevolata debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cosumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione	e	t					-177,24				-177,24			
16	4		Riduzione Esenzione diritti di copia atti giudiziari	e	ext		-0,165	-0,165	-0,165		-0,165	-0,165	-0,165		-0,165	-0,165	-0,165
			CAPO II- Altre disposizioni fiscali														
17			Obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019; introduzione graduale (dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume di affari superiore a 400 mila euro; dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti). Maggior gettito da recupero evasione	e	t		336,50	1.337,90	1.823,30		336,50	1.337,90	1.823,30		336,50	1.337,90	1.823,30
17			Credito di imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali	s	k		36,30	195,50			36,30	195,50			36,30	195,50	
17			Credito di imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali- effetti imposte dirette	e	t			17,80	88,50			17,80	88,50			17,80	88,50
18	2		Istituzione del fondo per l'attribuzione dei premi per la lotteria dei corrispettivi	s	c			3,00	6,00			3,00	6,00			3,00	6,00
20			Gruppo IVA per BCC	e	t		-34,70	-34,70	-34,70		-34,70	-34,70	-34,70		-34,70	-34,70	-34,70
20			Gruppo IVA per BCC- IRES IRPEF	c	t			14,60	8,30			14,60	8,30			14,60	8,30
20			Gruppo IVA per BCC- IRAP	e	t							3,20	1,70			3,20	1,70
20			Gruppo IVA per BCC- IRAP	s	c			-3,20	-1,70								
			TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI														
21			Finanziamento contratto di programma- parte servizi 2016-2021 tra MIT e RFI	s	c	40,00				40,00				40,00			
21			Finanziamento contratto di programma- parte investimenti 2017-2021 tra MIT e RFI	s	k	600,00				600,00				600,00			
22			Incremento Fondo di garanzia per le PMI	s	k	435,00								435,00			
23	1		Agevolazioni per autotrasportatori - deduzione forfettaria, di cui all'art. 1, comma 106 della legge n.266/2005	e	t	-26,40				-26,40				-26,40			
23	1	a	Riduzione cofinanziamento dello Stato per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale delle Regioni e delle Province autonome Trento e Bolzano di cui all'articolo 1, comma 1230, legge n. 296/2006	s	c	-10,40				-10,40				-10,40			

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
23	1	b	Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, non più riassegnate	e	ext	16,00											
23	1	b	Mancata riassegnazione delle somme versate in entrata delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione,	s	c					-16,00				-16,00			
23	2		Incremento Fondo per li finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18 bis , comma 1 della legge n.84/1994- Somma da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	s	k	15,00				15,00				15,00			
23	3		Versamento all'entrata delle somme destinate agli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità giacenti sui conti BNL	e	ext	15,00				15,00				15,00			
24			Missioni di pace	s	c	130,00				130,00				130,00			
24			Missioni di pace-effetti riflessi	e	t/c					41,23				41,23			
25	1		Incremento Fondo per la pressione fiscale	s	c		390,34	1.639,14	2.471,94		390,34	1.639,14	2.471,94		390,34	1.639,14	2.471,94
25	2		Incremento Fondo pe la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co.2, D.L.154/2008	s	k							700,00	900,00			700,00	900,00
25	2	a	Riduzione delle dotazioni di competenza e cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri- Elenco 1	s	c	-553,31				-705,31				-705,31			
25	2	a	Riduzione delle dotazioni di competenza e cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione del Ministeri- Elenco 1 - Effetti riflessi	e	t/c					-6,31				-6,31			
25	2	a	Riduzione delle dotazioni di competenza e cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri- Elenco 1	s	k	-36,00				-113,50	-20,50			-113,50	-20,50		
25	2	b	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust- di cui all'art. 148 comma 1 della legge n.388/2000 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	e	ext	150,00				150,00				150,00			
25	2	c	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	ext	70,00											
25	2	c	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s	k					-70,00				-70,00			
25	2	d	Riduzione autorizzazione di spesa di cui alla legge n.848/1957-contributo a ONU	s	c	-20,00											
25	2	e	Versamento all'entrata somme iscritte nel conto dei residui a favore della Regione Campania che restano acquisite all'Erario	e	ext	20,00											
25	2	e	Minoere spesa per il versamento all'entrata delle somme iscritte nel conto dei residui a favore della Regione Campania	s	k					-20,00				-20,00			
25	2	f	Riduzione tabella A MAECI	s	c	-10,00				-10,00				-10,00			
25	2	h	Versamento in entrata residui fondo riaccertamento residui passivi di conto capitale del Mef di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b) D.L. n.66/2016	e	ext	23,94											
25	2	h	Minore spesa derivante dal versamento in entrata residui fondo riaccertamento residui passivi di conto capitale del Mef di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b)	s	k					-23,94				-23,94			
25	2	l	Utilizzo delle somme relativi al rimborsi corrisposti dall'ONU per missioni di pace non ancora riassegnate al fondo per le m issioni di pace di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 145/2016 che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato	e	ext	16,61				16,61				16,61			
25	2	l	Riduzione Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020	s	k	-300,00				-300,00				-300,00			
25	2	m	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge n.190/2014	s	c	-300,00				-300,00				-300,00			
			TOTALE ENTRATE			285,16	427,64	1.503,44	2.053,24	-342,11	445,40	2.576,82	3.429,28	-342,11	445,40	2.576,82	3.429,28
			TOTALE SPESE			108,29	427,64	1.503,44	2.053,24	-784,15	406,14	2.537,64	3.377,94	-349,15	406,14	2.537,64	3.377,94
			TOTALE ARTICOLATO			176,86	0,00	0,00	0,00	442,04	39,27	39,18	51,35	7,04	39,27	39,18	51,35